

Dirigenza, una nuova riforma?

Potrebbe approdare all'Assemblea di Palazzo Madama una nuova riforma della dirigenza statale. Infatti la legge di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, che detta disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, di seguito all'articolo 5 del decreto legge ha visto presentare in Commissione VII del Senato, tra gli altri, gli emendamenti Asciutti e Favaro che hanno avuto il parere favorevole della Commissione V Bilancio nella seduta del 23 febbraio 2005.

Gli emendamenti prevedono:

- (Asciutti)

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai dirigenti ed ai funzionari laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nei limiti delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni presso cui sono conferiti gli incarichi."

1-ter. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo, dopo le parole: ", anche presso amministrazioni statali,", sono aggiunte le seguenti: "comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in funzioni dirigenziali od".

1-quater. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280."

- (Favaro)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280."

Queste disposizioni, se inserite nel testo all'esame dell'assemblea avrebbero la conseguenza di far mutare radicalmente i meccanismi di selezione della dirigenza in quanto istituzionalizzerebbero la non necessità di alcun concorso a dirigente per colui che, già dirigente in una P.A. diversa da quella che gli ha conferito l'incarico (art. 19, comma 5 bis, D.Lgs, 165/2001) ovvero funzionario direttivo (Area C) in una pubblica amministrazione, incaricato ex art.19, comma 6, del D.Lgs 165 del 2001, per il solo fatto di ricoprire tale incarico per un periodo di 3 anni, transiterebbe direttamente, senza alcuna selezione concorsuale, nel ruolo dirigenziale di prima fascia dell'amministrazione che gli ha conferito l'incarico.

Il rischio è la costituzione di un meccanismo autoalimentante in quanto, una volta inquadrati nella prima fascia (quindi dopo 3 anni dalla nomina), i dirigenti "5 bis" ed i funzionari "comma 6" libererebbero i posti della quota (10% e 10% per un totale del 20%) per altri dirigenti "5 bis" e funzionari "comma 6" i quali, dopo 3 anni, a loro volta lascerebbero la collocazione "precaria" data loro dagli incarichi ex 19, comma 5 bis e 6, per entrare in ruolo nella prima fascia dirigenziale del ruolo dei dirigenti previsto per ogni amministrazione dello Stato dall'art.23, comma 1 del D.lgs.

165/2001, potendo quindi ricevere incarichi ex art.19, comma 3 o comma 4. (Capi Dipartimento, Segretari Generali e Dirigenti generali), in qualità di dirigenti di ruolo dell'amministrazione. Ciò senza aver sostenuto alcun concorso presso l'amministrazione che ha conferito loro l'incarico.

Le conseguenze degli emendamenti in questione sarebbero di tale portata da rendere inoperante qualsiasi meccanismo di selezione basato sulle procedure concorsuali previste dall'art.28 del D.Lgs. 165/2001. Ciò in quanto le amministrazioni potrebbero inquadrare in ruolo senza alcun concorso dirigenti di altre amministrazioni e funzionari (interni ed esterni all'amministrazione) per coprire posti di funzione dirigenziale generale fino a raggiungere, potenzialmente il 100% dei posti di funzione.

Non è poi privo di conseguenze finanziarie l'abbassamento da 5 a 3 anni del periodo necessario ai dirigenti di seconda fascia (di ruolo) delle amministrazioni, incaricati di funzioni dirigenziali generali, (prevista dalla prima parte del comma 1 bis dell'emendamento Ascutti) per essere inquadrati nella prima fascia dei ruoli dirigenziali ex art 23 D.Lgs 165/2001. Infatti una analoga disposizione, inserita nel Decreto Legge n.280 del 2004 (il cui art.4 che dettava disposizioni molto simili a quelle degli emendamenti in questione era stato soppresso durante la discussione al Senato), aveva avuto (all'epoca) il parere contrario della Commissione Bilancio del Senato.

Da ultimo si consideri inoltre la sanatoria dei rapporti giuridici sorti con il Decreto Legge n.280 del 2004 (operata dal comma 1 quater dell'emendamento Ascutti e dall'emendamento Favaro), sanatoria talmente ampia da prevedere una posizione anomala per coloro i quali hanno maturato il periodo di 3 anni in luogo dei 5 anni durante la vigenza (29 novembre 2004-28 gennaio 2005) del DL 280/2004, poi non convertito in legge. Se così fosse, sarebbe valido un inquadramento nella prima fascia dopo 3 anni di incarico, a differenza di coloro i quali abbiano maturato i tre anni dopo il 28 gennaio 2005 per i quali occorrerebbero comunque cinque anni per passare nella fascia superiore..